Con tale proclamazione sono soddisfatti i requisiti per l'adozione della Tabella A dei treni garantiti a lunga percorrenza di viaggiatori

Tutti i dipendenti appartenenti alle imprese ferroviarie in indirizzo delle dichiarazioni e rientranti nelle norme valutate idonee con Delibera n.45-9.1 del 3 febbraio 2000, integrata dagli accordi del 18 aprile 2001 e 29 ottobre 2001, valutati idonei dalle Delibere n.101 del 13.09.2001 e n.149 del 29.11.2001, partecipano allo sciopero con le modalità che seguono.

1. NORME GENERALI

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito. Non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero – par.2) o utilità per essere conteggiati fra gli aderenti, laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe dal comportamento sul turno (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell'ora di cuscinetto o fuori servizio nella parte compresa dallo sciopero). È vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

2. Treni garantiti (servizi minimi)

Sono garantiti da origine a destino i treni a Lunga Percorrenza pubblicizzati dai canali aziendali ufficiali se frutto di accordo di settore (es. nell'apposito quadro dell'Orario Ufficiale FSI) e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero: **PER IL GRUPPO FSI VALE LA TABELLA A**.

Per il Trasporto Regionale non ci sono treni garantiti, in quanto questa proclamazione non interessa le fasce di garanzia 6-9 e 18-21.

Per il Trasporto Merci del gruppo FSI (disciplina dall'accordo del 23.11.1999) non vi sono treni da garantire.

In ogni caso i treni garantiti sono elencati nelle liste per numerazione ferroviaria. Anche eventuali manovre, garaggi e invii di vuoto vi devono comparire allo stesso modo. Non è ammesso anticipare la presentazione del personale per treni con altre numerazioni, giacché sarà cura delle aziende utilizzare personale non scioperante o programmazioni di giri materiale per le effettuazioni dei servizi minimi.

3 Treni in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti di cui al precedente punto 2 vanno garantiti tutti i treni di viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino **entro un'ora** dall'inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano l'arrivo a destino successivamente ad un'ora dall'inizio dello sciopero e non rientrino nell'elenco di quelli garantiti di cui al punto 2 saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione di percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale e ai servizi sostitutivi e/o di conforto per i viaggiatori, entro l'inizio dello sciopero.

Più precisamente il personale comandato o in servizio ai treni viaggiatori del giorno 11/06/2026 si atterrà alle seguenti norme.

L'orario di **partenza** prescritto è **anteriore alle ore 08.01** (comprese) del **11.06.2026**, il treno dovrà essere effettuato dal personale in servizio osservando le seguenti indicazioni:

- Se l'orario prescritto di **arrivo** a destinazione finale è previsto **entro le 10.01** (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto di **arrivo** a destinazione finale è previsto **oltre le ore 10.01** (qualora non sia stato in **PROGRAMMAZIONE** soppresso o limitato entro le ore 10.01, in virtù della facoltà delle Società, secondo le norme applicative della Legge 146/90), il personale mobile per evitare spiombature dei segnali manifesterà l'intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 09.00 emettendo M40 al Regolatore della Circolazione, affinché il convoglio sia ricoverato prima dell'inizio dell'astensione in stazione dotata di binari di precedenza e dove gli eventuali viaggiatori possano trovare ausilio. Si utilizzerà allo scopo il seguente facsimile: *Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per il raggiungimento della stazione di termine corsa. Si chiede notifica della stazione dove il treno possa essere ricoverato prima dell'inizio dell'astensione*. In caso di impossibilità di invio notifica al RC si veda il punto 6.

L'orario di **partenza** prescritto è **tra le ore 08.01 e 09.00 del 11.06.2026:**

- Se l'orario prescritto di **arrivo** a destinazione finale è previsto **entro le 10.01** (comprese) sarà condotto a termine dal personale in servizio;
- Se l'orario prescritto di **arrivo** a destinazione finale è previsto **oltre le 10.01** il treno non ha i requisiti per essere effettuato ed il personale, pur rimanendo a lavoro fino all'inizio dell'astensione (ore 09.01), non è tenuto all'effettuazione della relativa condotta/scorta. Al fine di agevolare l'informazione ai viaggiatori può essere utile che il personale dia comunicazione verbale al Regolatore della Circolazione di tale condizione con il seguente contenuto: *Sì dà avviso al RC che il personale aderisce all'odierno sciopero. Il treno non ha i requisiti per la partenza dalla stazione di origine.*

Eventuali ritardi di esercizio che comportassero un'alterazione sensibile degli orari potranno essere trattati specificamente con richiesta aziendale alle OOSS proclamanti, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti nelle garanzie di legge, fermo restando che oltre l'ora di "cuscinetto" il personale è in sciopero.

Nel settore merci non trova ragione la definizione dell'ora di cuscinetto e tutti i treni merci saranno soppressi o potranno essere garantiti con limitazione del percorso alla prima stazione idoneamente attrezzata al ricovero del materiale, entro l'inizio dello sciopero (ore 09.01 del 11.06.2026) secondo la comunicazione descritta sopra al RC.

4. Personale comandato e sostituzioni (ai servizi minimi/essenziali/indispensabili):

4.1 I comandi vengono disposti dalle Società e comunicati con ordini completi, espliciti e individualmente diretti al personale interessato. Il personale comandato alla garanzia dei servizi minimi indispensabili dovrà essere inoltre inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti negli impianti sedi di lavoro con adeguato anticipo e con l'indicazione completa del turno assegnato**.**

4.2 I comandi per l'effettuazione dei servizi minimi devono essere completi del treno, dell'ora di inizio e termine prestazione, nonché delle eventuali modalità per recarsi fuori sede (a garantire un servizio essenziale) e/o per rientrare alla propria sede (dopo la garanzia del servizio essenziale). Nel turno comandato sono infatti da eseguire solo le lavorazioni inerenti le numerazioni dei treni elencati tra i servizi essenziali.

Ove il personale manifesti volontà di aderire allo sciopero, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

4.3 Le Società possono, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e hanno facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione (comprensivi di limitazioni, soppressioni ed effettuazioni tardate/posticipate), nonché di sostituire il personale comandato. Al fine di limitare l'abuso del comando aziendale, salvo diversi accordi finalizzati a ridurre il numero del personale comandato (secondo quanto disposto all'art.2.2 della l.146/90 "disporre quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alla prestazione" etc.), ad esempio accorpando i servizi indispensabili in alcuni turni, **il comando impartito dalle aziende deve riproporre il servizio previsto dal turno programmato**.

Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, **il personale che sia comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione**. Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti. Ove manifesti invece tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi minimi e sarà considerato contemporaneamente in prestazione lavorativa resa (e per quella retribuito, dalla presentazione con la richiesta di sostituzione al rientro in sede, assieme alla presenza giornaliera) e scioperante ai fini dell'adesione. **Sarà cura aziendale predisporre orari e mezzi degli spostamenti** di detto personale affinché rientri in sede dopo garanzia del servizio, oppure giunga alla località di inizio di garanzia del servizio, all'interno della prestazione di turno assegnata. Allo stesso modo sarà cura aziendale predisporre i mezzi e i tempi per il rientro in sede lavorativa (o nella località di fruizione dell'eventuale RFR) del personale che garantisce l'arrivo dei treni entro l'ora di cuscinetto autolimitando la propria astensione ai sensi del punto 3.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, dovrà essere sostituito prioritariamente con altro personale non scioperante, ove possibile. Allo scopo è possibile utilizzare il seguente facsimile: *Si dà avviso che il sottoscritto aderisce all'odierno sciopero e, comandato a turno che prevede treni xxxxxx garantiti, chiede la sostituzione con personale non scioperante; diversamente si atterrà ai servizi minimi di legge.* (Eventualmente da integrare, a seconda della collocazione dei servizi essenziali nel turno, con "Si chiede inoltre di sapere mezzi e orari per eventualmente recarsi a garantire/rientrare dopo garanzia i servizi minimi comandati"). Solo ad eventuale sostituzione avvenuta l'agente sarà libero. La risposta alla richiesta di sostituzione dovrà essere ragionevolmente contestuale, altrimenti la dilazione equivale all'esonero dal servizio.

4.4 Durante lo sciopero costituisce obbligo per le aziende l'impiego del minor numero possibile di dipendenti sui servizi essenziali per consentire l'esercizio del diritto agli altri (secondo il citato art.2.2 legge 146/90). Per non deprimere tale diritto, pertanto, una volta coperti i servizi minimi, le aziende libereranno il personale che intende aderire, mentre è illecita la pratica - tanto in programmazione che in gestione (in risposta alle notifiche di adesione) - di coprire treni non garantiti con personale non scioperante e al contempo comandare scioperanti sui treni garantiti.

4.5 Il personale non espressamente comandato dalla Società non è tenuto a presentarsi in servizio durante la fascia di astensione, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa lavorazione nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto 2.

5. Consegna chiavi

I dipendenti che hanno in consegna chiavi, prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato secondo le procedure previste in ciascun impianto. In caso di mancanza dei referenti normalmente designati, saranno presi accordi specifici, purché non costituiscano dilazioni all'entrata in sciopero, o la consegna avverrà alla Polfer. In caso di assenza anche della Polfer, la consegna avverrà alla PS con notifica alla Società.

6. Difficoltà nella trasmissione delle notifiche

Nei casi sempre più frequenti di difficoltà di trasmissione delle comunicazioni collazionate (es.M40 di richiesta sostituzione per adesione allo sciopero su comando di turno con servizi garantiti), gli agenti potranno inviare email alle strutture di gestione del personale, con il contenuto della notifica, intestandola con "a seguito mancata risposta per collazione, si invia messaggio", che lascia traccia dell'invio, e continuando a chiamare successivamente.

Allo stesso modo nel caso di impossibilità di invio di M40 al Regolatore della Circolazione per *treno che non ha i requisiti per raggiungere la destinazione finale nei termini dell'ora di cuscinetto*, si proceda ad invio M40 alla struttura gestionale o Sala Operativa, intestando "e per Vs tramite al RC".

7. Termine dello sciopero, ripresa della circolazione

Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell'astensione (ore 17.00 del 11.06.2026), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all'inizio dell'astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni, utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante).
Al termine della protesta (ore 17.00 del 11.06.2026), gli agenti appartenenti al personale mobile, qualora il turno originariamente assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi nella propria sede lavorativa per completare la prestazione programmata. Nel caso di turno che inizia prima dello sciopero e continua oltre il termine (es. RFR o intacco su due turni), al momento della ripresa della circolazione il personale si presenterà di regola nel proprio impianto di appartenenza, oppure in alternativa, se impossibilitato al rientro, in località compatibile con la propria riutilizzazione. Nel caso di **turni di zona** (con inizio lavoro dei turni promiscuo, tra sede di impianto e sede di zona) si intende "per ripresentazione" la sede di inizio del turno indicata nel giorno dell'astensione. Nel caso di personale in trasferta, la sede di lavoro da considerare è quella correntemente assegnata nel periodo. In ogni caso **non è ammesso anticipare l'orario di presentazione** del personale scioperante a prima del termine dell'astensione. La durata dello sciopero concorre al raggiungimento del limite massimo della prestazione giornaliera per l'abbandono del servizio, mentre ai fini del pagamento delle prestazioni straordinarie viene computata la prestazione effettivamente svolta. In tutti gli altri casi il personale si presenterà presso la propria sede lavorativa all'inizio della successiva prestazione di turno programmato. Il personale in posizione di disponibilità sarà utilizzabile dopo lo sciopero in seguito alla fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

Gli agenti appartenenti al personale mobile sono esonerati dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

8. Riserva, Riserva Presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettamenti

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettamento interromperà la propria prestazione lavorativa dalle ore 09.01 del 11.06.2026 fino alle ore 17.00 del 11.06.2026, salvo le eccezioni (di manovra e di traghettamento) per cui esista un comando tramite l'emissione di M40 in relazione al punto 2

9. Personale in formazione (es. scuole professionali), visite mediche, distacchi momentanei per inidoneità – se impiegati di domenica.

Tale personale posizionato su nastri lavorativi a prestazione unica giornaliera, sciopera per l'intera giornata del 11.06.2026. Nel caso di distacco momentaneo il personale sciopera secondo la mansione svolta.

Per contatti con l'**Assemblea Nazionale del Personale di Macchina e del Personale di Bordo** del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, si prendano a riferimento gli indirizzi di seguito.

assembleapdmpdb@pec.it
assembleanazionalepdm.pdb@gmail.com